

“ACCORDO TRA IL COMUNE DI PAVIA E LE DIRIGENZE SCOLASTICHE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI CITTADINI IN MERITO ALLA ISCRIZIONE ALLE SCUOLE D’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016”

Il Settore Istruzione del Comune di Pavia e le Dirigenze degli Istituti Comprensivi cittadini concordano le seguenti modalità di iscrizione alle scuole d’infanzia pubbliche site nel comune di Pavia per l’anno scolastico 2015/2016.

1. Il sistema scuole d’infanzia pubbliche a Pavia

Ai sensi dell’art. 1 della legge 62/2000 la scuole dell’infanzia pubblica comunali e statale a Pavia si propone alla città come un sistema integrato per garantire a tutti i bambini un’accoglienza curata e competente. Le iscrizioni e le assegnazioni alle scuole dell’infanzia pubbliche sono unificate presso un unico centro (presso il Settore Istruzione del Comune di Pavia), per rendere più efficiente il sistema di attribuzione dei posti pubblici disponibili e facilitare le famiglie che avranno per la presentazione della domanda di ammissione un unico interlocutore.

2. Chi si può iscrivere

Possono essere iscritti al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini che compiano 3 anni entro il 31 Dicembre 2015, **residenti**, o con richiesta di residenza presentata, unitamente ad almeno 1 genitore, nel Comune di Pavia nel termine stabilito per le iscrizioni.

Possono presentare domanda di iscrizione anche i bambini nati nel mese di gennaio 2013, che, in presenza di posti disponibili, verranno ammessi solo dopo l'esaurimento delle graduatorie dei nati nell'anno 2012.

I bambini nati tra febbraio ed aprile 2013, verranno accolti dalle sole scuole d’infanzia statali (e non dalle scuole comunali) solo in presenza di posti disponibili, una volta esaurite tutte le graduatorie relative sia ai bambini residenti (riferite sia a domande presentate a termine che a domande presentate fuori termine) che ai bambini non residenti.

Possono presentare domanda anche le famiglie di bambini che **non sono residenti** nel Comune di Pavia. L’ammissione in questo caso sarà disposta sulla base dei posti che saranno disponibili solo dopo aver esaurito la graduatoria delle domande delle famiglie residenti presentate entro il termine del 30 giugno 2015 (quindi esaurite le graduatorie delle domande presentate entro i termini del bando e delle domande fuori termine). Tra i non residenti avranno inoltre priorità d’accesso quelli provenienti da Comuni con scuole comprese negli Istituti comprensivi cittadini (si veda schema riportato al successivo art.15)

Per i soli bambini residenti, per concorrere alle graduatorie occorre presentare domanda via INTERNET all’indirizzo www.comune.pv.it (verrà meglio specificato) entro i termini previsti annualmente dal MIUR o presentandosi con appuntamento presso il Settore Istruzione del Comune di Pavia, piazzale Municipio 2, piano terra se si intendesse usufruire di procedura di compilazione della domanda on line assistita.

Sarà possibile presentare anche domanda con modulistica in cartaceo, ritirando il modulo presso le segreterie degli Istituti Comprensivi, presso gli uffici del Settore Istruzione o scaricandolo dal sito del Comune di Pavia. La domanda compilata dovrà essere presentata agli uffici del Settore Istruzione che verificheranno nell’immediato l’effettiva residenza in Pavia del bambino o della bambina e di un genitore collegandosi all’anagrafe del Comune di Pavia. Ai genitori verrà rilasciata una ricevuta

che attesta la presentazione della domanda ed, a seguire, entro dieci giorni verrà consegnata o trasmessa una sintesi del punteggio assegnato.

Si precisa che non è possibile presentare due o più domande di iscrizione per lo stesso bambino pena l'annullamento della domanda stessa.

Qualsiasi variazione alla domanda presentata, ivi comprese le preferenze espresse e il loro ordine, potrà essere apportata, una sola volta ed esclusivamente in forma scritta, presso gli uffici del Settore Istruzione, entro il termine che sarà stabilito dall'Ufficio per la verifica dei punteggi assegnati e comunicato per lettera come meglio precisato all'art. 11.

3. Come ci si iscrive.

Come già anticipato all'art.2 i bambini residenti vengono iscritti con procedura on line. Per chi avesse difficoltà a presentare domanda con questa modalità, è prevista un'iscrizione assistita che può essere effettuata presso gli uffici del Settore Istruzione in giornate ed orari dedicati e su prenotazione.

Per i non residenti è invece prevista una domanda in cartaceo che va presentata agli uffici del Settore Istruzione, scaricabile on line o ritirabile presso gli stessi uffici.

4. Dimensioni organizzative

Le informazioni relative all'orario di funzionamento della scuola verranno presentate nel bando d'iscrizione.

L'orario di funzionamento delle scuole solitamente va dalle 8,30 (con possibilità di anticipo alle 7,30 riservata ai genitori con impegno lavorativo che ponga la necessità di fruire del servizio anticipato) alle 16,00.

In alcune scuole è attivo il prolungamento d'orario.

Il prolungamento d'orario (due formule: dalle 16,00 alle 17,00 o dalle 16,00 alle 17,30) potrà essere richiesto, in caso di ammissione in una scuola che offre questo servizio, dopo la comunicazione dell'ammissione, presso il Settore Istruzione per le scuole comunali e presso le segreterie degli Istituti Comprensivi cittadini per le scuole d'infanzia statali, entro il 30 giugno 2015.

Nelle scuole comunali il prolungamento d'orario ha un costo mensile fisso, indipendente dai giorni di frequenza.

Le rette. E' previsto il pagamento di una tassa d'iscrizione per la scuola d'infanzia comunale che viene versato una volta ricevuta la conferma di ammissione.

E' inoltre a pagamento il servizio di refezione scolastica.

In allegato vengono presentate le tabelle con tutte le tariffe.

5. La scelta della scuola

Si possono indicare fino ad un massimo 4 scuole, graduandole in ordine di preferenza. Nelle scelte potranno essere comprese non più di: 2 scuole comunali e 2 scuole statali.

L'utente, nel caso il punteggio assegnato permetta l'ammissione a più scuole, sarà iscritto a quella per la quale abbia indicato la preferenza prioritaria decadendo, nel contempo, dalle altre scelte.

La scelta delle Scuole è responsabilità esclusiva del richiedente.

Le preferenze espresse e il loro ordine sono modificabili, da parte dei richiedenti, soltanto 1 volta, entro il termine di cui all'art. 11.

L'ammissione ad una qualsiasi scuola implica il diritto alla prosecuzione della frequenza negli anni successivi al primo, fino al completamento del ciclo, senza che sia necessario presentare nuova domanda.

La rinuncia all'ammissione in una qualsiasi delle scuole scelte – sia in caso di prima assegnazione (cioè da graduatoria iniziale), che di assegnazione successiva alla

pubblicazione delle graduatorie (cioè a seguito di chiamata dalla lista d'attesa) - implica la rinuncia al servizio e la cancellazione da tutte le liste d'attesa.

Non è possibile presentare domanda di inserimento a una scuola diversa da quella a cui si risulta assegnati per tutto l'anno scolastico 2015/2016 anche qualora i bambini non abbiano iniziato la frequenza del servizio, vale a dire che non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

6. Rinuncia della scuola assegnata

Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie viene definito dalla Dirigenza del Settore istruzione e dalle Dirigenze scolastiche cittadine l'elenco degli utenti ammessi ad ogni scuola di competenza.

Gli utenti che intendano rinunciare alla scuola assegnata, all'uscita della graduatoria definitiva, devono farlo per iscritto al Settore Istruzione entro la data che sarà comunicata dall'Ufficio all'uscita della graduatoria. Dopo tale termine verrà addebitata una penale di €.25,00 a titolo rimborso spese di procedura amministrativa. I richiedenti in lista d'attesa che, anche in corso d'anno, vengano interpellati per sostituire un posto resosi disponibile avranno 24 ore di tempo per accettare o rifiutare il posto loro offerto, decorso inutilmente il quale, l'Ufficio cancellerà il nominativo del richiedente dalle liste di attesa e procederà contattando il successivo nell'ordine della graduatoria.

7. Richieste di trasferimento

Nel periodo di presentazione delle domande d'ammissione (gennaio 2015 -febbraio 2015) gli utenti interessati, già ammessi in anni precedenti (nati 2011 e 2010), possono presentare domanda di trasferimento ad altra scuola d'infanzia, per l'anno scolastico 2015/16. Queste concorreranno ai posti eventualmente resisi disponibili al pari delle nuove domande di iscrizione. Le richieste di trasferimento non soddisfatte entro il 1° di settembre 2015 verranno automaticamente cessate ed il bambino continuerà la frequenza nella scuola già frequentata nell'anno scolastico precedente. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno scolastico.

Ad anno scolastico iniziato, tuttavia, il Dirigente del Settore Istruzione ed il Dirigente Scolastico, di comune accordo potranno accordare trasferimenti da una scuola dell'infanzia pubblica all'altra solo per gravi e motivate esigenze, onde ledere il meno possibile la continuità didattica e l'omogeneità delle sezioni; in ogni caso non si procede a trasferimenti o nuove ammissioni dopo il 28 febbraio 2016.

8. Domande fuori termine

Le nuove domande di iscrizione "oltre i termini", ovvero pervenute successivamente alla chiusura del bando, ma entro il 30/06/2015, verranno inserite in una nuova graduatoria formata in funzione dei criteri generali di ammissione. Da tale graduatoria si attingerà in presenza di posti disponibili, esauriti i richiedenti che hanno presentato domanda entro i termini del bando.

Per le domande presentate successivamente alla data del 30/06/2015 si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione.

Le richieste di trasferimento presentate successivamente al termine delle iscrizioni, ma entro il 30 giugno 2015, saranno invece accettate solo se supportate da gravi motivazioni e verranno inserite in graduatoria insieme alle nuove domande di ammissione presentate fuori termine. Per le richieste di trasferimento e le nuove domande di ammissione al servizio, presentate oltre il 30/06/2014, sarà invece utilizzato l'ordine cronologico di presentazione.

9. Mancata frequenza degli ammessi.

Per i bambini ammessi per i quali si rilevasse una frequenza fortemente irregolare o un'assenza prolungata superiore al mese, non motivate adeguatamente per iscritto, si potrà procedere alla loro dimissione d'ufficio secondo le modalità previste dal Regolamento delle scuole d'infanzia comunali per il servizio comunale; per le scuole d'infanzia statali la dimissione potrà avvenire su proposta del Dirigente Scolastico competente.

10. Graduatorie e liste d'attesa.

Per ogni scuola si provvederà a formare un elenco di bambini richiedenti ordinati in funzione del punteggio assegnato, in ordine decrescente (**graduatoria d'ammissione**). I bambini saranno ammessi fino al completamento dei posti disponibili. Ogni scuola avrà poi una **lista d'attesa** composta dai richiedenti quella scuola non assegnati ad alcuna scuola scelta; i bambini vi compariranno sempre ordinati in funzione del punteggio, in ordine decrescente. Dalla lista d'attesa si attingerà per l'assegnazione di bambini su posti che si rendessero successivamente disponibili.

La disponibilità dei posti sarà definita in base alla disponibilità delle strutture, alle dotazioni d'organico, al POF della scuola, compatibilmente con le risorse di personale e le disponibilità di bilancio.

Priorità d'accesso

- Nelle scuole statali sarà data priorità d'accesso ai bambini nati nel 2010 ed a seguire nel 2011. Seguiranno i bambini nati nel 2012 secondo la graduatoria per punteggio attribuendo i posti disponibili.
- Nelle scuole d'infanzia comunali saranno accolti i bambini nati nel 2012, nel 2011 e nel 2010 seguendo le graduatorie per punteggio ed attribuendo i posti disponibili.
- In caso di parità fra due o più richiedenti si procederà assegnando priorità nell'accesso al bambino che abbia *età maggiore*. *In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.*

All'atto della formazione delle graduatorie, ogni richiedente viene inserito negli elenchi delle scuole scelte secondo il punteggio risultante dalla applicazione dei criteri attributivi indicati nel presente atto. In caso di ammissione in una delle scuole indicate, il richiedente decade automaticamente dagli elenchi delle altre scelte. In caso di non ammissione comparirà nelle liste di attesa di ogni struttura scelta.

Al fine della valutazione del punteggio, per requisiti necessari alla formazione delle graduatorie si intendono quelli posseduti all'atto di presentazione della domanda, ovvero acquisiti entro il termine ultimo per la presentazione di eventuali ricorsi. Tali requisiti dovranno essere dichiarati dal richiedente sotto la propria personale responsabilità.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie viene definito dalla Dirigenza del Settore istruzione in accordo con le Dirigenze scolastiche cittadine l'elenco degli utenti ammessi ad ogni scuola di competenza. Tale elenco viene verificato e concordato dalle dirigenze scolastiche e dalla dirigenza comunale che si riuniscono per assumere decisioni congiunte in merito.

11. Graduatorie definitive e ricorsi

A ciascun richiedente l'ammissione verrà assegnato un punteggio d'ammissione sulla base dei criteri che verranno precisati all'art.13. Inoltre ad ogni richiedente verrà consegnata od inviata copia della sintesi della domanda presentata comprensiva del

punteggio e verrà fissato un congruo periodo di tempo per la presentazione di eventuali motivate osservazioni o reclami avverso il punteggio assegnato (ricorsi).

I ricorsi potranno vertere su errori materiali nella redazione e nella trascrizione della domanda da parte degli uffici e potranno evidenziare mutamenti di condizioni dal momento di presentazione della domanda. Trascorso il termine stabilito non sarà più possibile modificare la domanda, ivi compresa la scelta della scuola. Qualsiasi segnalazione tardiva, come pure le variazioni intervenute successivamente non verranno prese in considerazione.

Conclusa questa fase, verranno stilate le graduatorie definitive d'ammissione e di attesa. Le stesse saranno esposte presso tutti gli Istituti Comprensivi e presso le scuole comunali per l'infanzia. Saranno inoltre pubblicate sul sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it.

Entro i 20 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso contro la graduatoria stessa esclusivamente per fatti riguardanti terzi controinteressati.

12. Situazioni particolari.

- a) Accoglienza di bambini disabili. Il Dirigente del Settore Istruzione o il Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo della scuola statale, sentite le famiglie, il competente servizio di NPI dell'ASL e/o i Servizi sociali, potrà disporre il trasferimento del bambino disabile o socialmente deprivato ovvero respingere le richieste di trasferimento quando la scuola richiesta non risulti in grado di gestire l'inserimento, sia per motivi logistici, sia per particolare concentrazione di casi problematici, verificata la disponibilità di posto in altra scuola d'infanzia e valutata la capacità di questa di rispondere alle necessità particolari del bambino o della bambina.
- b) Accoglienza ed integrazione culturale. Al fine di assicurare una composizione il più possibile equilibrata delle sezioni, con particolare riferimento all'armonizzazione delle differenti culture, etnie e gruppi linguistici, in qualunque momento del procedimento di ammissione, il Dirigente del Settore Istruzione o il Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo della scuola statale potrà assegnare bambini richiedenti anche in scuola diversa da quella scelta come prioritaria e, sentite le famiglie, anche diversa da quelle scelte originariamente in sede di domanda, indipendentemente dal punteggio ottenuto.
- c) Particolari situazioni di bisogno educativo. Ai fini della permanenza o dell'inserimento in una sezione di scuola d'infanzia di un bambino/a che per età anagrafica dovrebbe frequentare la scuola primaria, si fa riferimento a quanto definito dalle vigenti disposizioni dell'USR. E comunque va acquisito il parere della dirigenza di riferimento del plesso e tutta la documentazione necessaria a sostegno della scelta, predisposta da soggetti competenti (Servizi sociali, NPI, ASL).

Le scelte relative alle situazioni particolari sopra considerate e le eventuali ulteriori segnalazioni di situazioni gravi per disagio sociale, disabilità o altre condizioni che dovessero generare un bisogno speciale di cura e di accoglienza, verranno comunque concordate dalle Dirigenze scolastiche e dalla Dirigenza comunale anche mediante momenti di raccordo e confronto convocati a cadenza regolare.

13. I criteri per l'assegnazione dei punteggi.

- *Fratelli*

In caso di fratelli e sorelle che frequenteranno la scuola dell'infanzia o il nido (*in quanto già frequentanti*) o la scuola primaria nell'anno scolastico 2015/2016, si assegnano i seguenti

punteggi:

a) bambini che nell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda abbiano fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola per cui si fa richiesta, scuole dell'infanzia, nidi o scuole primarie e secondarie adiacenti

..... punti 20

b) bambini che nell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda abbiano fratelli o sorelle che frequentano scuole dell'infanzia, nidi o scuole primarie e secondarie nelle immediate vicinanze

..... punti 14

L'elenco delle scuole identificate come **adiacenti** o nelle **immediate vicinanze** è definito nell'Accordo tra Comune di Pavia e Direzioni Didattiche all'art. 15 ed è consultabile presso il Settore Istruzione o sul sito internet.

La frequenza alla prima classe della Scuola Primaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti a) e b) è confermata dalla competente Direzione Didattica.

La sola presentazione della domanda di nido e di scuola infanzia per il/la fratello/sorella per l'anno scolastico 2015/16 non costituisce titolo per l'assegnazione di questo punteggio.

- **Nucleo familiare**

A) n° figli fino a 3 anni

escluso il figlio per il quale si presenta la domanda o di fratelli gemelli (vedi punto E)

1 6

2 10

3 13

oltre 16

- n° figli da 4 ad 8 anni

1 5

2 8

3 11

oltre 14

- n° figli da 9 a 12 anni:

1 4

2 6

3 9

oltre 12

- n° figli da 13 a 16 anni

1..... 3

2..... 4

3..... 7

oltre.....10

5

B) Bambino per cui si fa domanda; padre, madre, fratello o sorella del bambino per cui si fa domanda:

- invalidità dal 33% al 45% 9
- invalidità dal 46% al 66% 15
- invalidità dal 67% al 73%..... 21
- invalidità superiore al 73% 28
- invalidità totale 36

(esibizione del documento relativo alla situazione certificata da Istituzione Sanitaria o Assistenza Pubblica attestante il grado d'invalidità);

C) Altri parenti entro il 3° grado: (nonni, bisnonni, zii riferiti al bambino) completamente impediti fisicamente (invalidità oltre il 73%) purché già anagraficamente conviventi alla data del 1 gennaio 2014 con il nucleo familiare del bambino:

- invalidità superiore al 73%12
- invalidità totale (pari al 100%)17

(esibizione del documento relativo alla situazione certificata da Istituzione Sanitaria o Assistenza Pubblica attestante il grado d'invalidità);

D) Assenza dal nucleo familiare di 1 genitore:

(esibizione del documento, in sede di domanda, che attesta la separazione o il divorzio; sarà considerata sufficiente l'istanza di separazione depositata, con il numero di repertorio, presso il Tribunale. Non sono invece accettate le semplici dichiarazioni di inizio causa).

Nei casi non compresi sotto, i genitori, sono considerati entrambi presenti anche se aventi residenze anagrafiche distinte):

- 1) separazione o divorzio con affido *condiviso* o *congiunto* del bambino ai due genitori: 13
- 2) separazione o divorzio con affido *esclusivo* del bambino al genitore richiedente: 25
- 3) bambini riconosciuti da un solo genitore o orfani di un genitore: 35

Nel caso di cui al punto 1), tutti i punteggi relativi al genitore non convivente, verranno valutati al 50%.

Nei casi 2) e 3) sarà conteggiato il punteggio per la situazione socio – professionale del solo genitore presente.

E) Domande per gemelli: 2

(punteggio aggiuntivo a quello del punto **A**)

In caso di domanda per gemelli, dietro preventiva autorizzazione scritta da un genitore, il Settore Istruzione potrà collocare entrambi i bambini nella prima scuola, in ordine di preferenza fra quelle scelte dalla famiglia, in cui esista posto disponibile per entrambi i bambini;

F) Nuova gravidanza: 6

(entro il termine dei "ricorsi")

N.B. Se è prevista la nascita di gemelli si assegna punteggio doppio;

• **Professione dei genitori**

LAVORATORE DIPENDENTE, AUTONOMO, INCARICO ANNUALE, CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO, APPRENDISTATO, DOTTORATO DI RICERCA, BORSISTA, SPECIALIZZANDO: si considerano lavoratori a *tempo indeterminato*. Per incarico annuale si intende quello della durata di almeno 6 mesi all'anno. Si considerano a tempo indeterminato anche gli incarichi a *tempo determinato* e *di collaborazione* con o senza vincolo di subordinazione (es: contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative...) ma aventi caratteristiche di *continuità* e *rinnovabilità*.

N.B. I seguenti punteggi si applicano per ciascuno dei due genitori:

G) Orario settimanale di lavoro: per i lavoratori dipendenti e con contratto di formazione-lavoro si considera l'orario contrattuale.

Meno di 15 ore: 8

Da 15 ore a 29 ore: 12

Da 30 ore a 35 ore: 16

Oltre le 35 ore: 21

L'orario degli insegnanti statali a tempo pieno (18 ore per gli insegnanti di scuola secondaria di I° e II° grado, 24 ore per le insegnanti di scuola primaria) è fissato convenzionalmente in 35 ore (punti 16). In caso di impegno orario di cattedra superiore alle 18/24 ore si assegnerà il punteggio relativo alla fascia "oltre le 35 ore" (punti 21);

H) Lavoratore studente: 3

Saranno considerati solo i corsi di scuola pubblica e privata parificata o pareggiata, sia dell'obbligo che di scuola secondaria di II° grado. Per quanto concerne l'Università, limitatamente alla prima laurea, il punteggio potrà essere attribuito a seguito di superamento di almeno due esami nell'anno accademico 2013/14;

• **Disagi lavorativi dei genitori**

I punti I), L), M), N), relativi ai disagi di lavoro, sono fra loro incompatibili, cioè, non si possono sommare in termini di punteggio. Se una attività presenta più caratteristiche di disagio, si procederà assegnando la caratteristica con il punteggio più alto.

I) Assenza dalla famiglia

Per un periodo complessivo superiore a 6 mesi all'anno 6

Periodi complessivamente compresi tra i 3 e i 6 mesi 4

NB: per periodo complessivo si intende la somma dei giorni di assenza;

L) Pendolarità: distanza chilometrica, di sola andata, fra l'indirizzo del Comune di residenza (Pavia) e l'indirizzo del luogo di lavoro e lavoratori senza sede fissa (rappresentanti, agenti di commercio). **Il criterio non si applica per coloro che risiedono e lavorano all'interno del Comune di Pavia.**

Per i lavoratori senza sede fissa che svolgono attività esclusivamente fuori dal comune di Pavia si considera la distanza dell'ambito di lavoro prevalente (certificabile da contratto di agenzia o con documentazione equivalente quali fatture alberghiere, scontrini autostradali, biglietti di viaggio...).

N.B. : *il riferimento è il percorso di sola andata rilevabile sul sito internet "www.tuttocittà.it".*

Da 15 a 40 Km..... 2

Da 41 a 70 Km..... 3

Oltre i 70 Km..... 4

M) Lavoratori con impegno notturno medio di:

almeno 3 notti alla settimana 5

almeno 1 notte alla settimana 3

Si considera impegno notturno quello di almeno 3 ore nella fascia oraria 22:00 – 6:00 per un periodo di almeno 6 mesi all'anno;

N) lavoratori impegnati con mansioni implicanti cambi di turno diurni quotidiani o settimanali della

durata di almeno 6 ore:2

Per turno si intende il cambio quotidiano o settimanale dell'orario di lavoro nel senso dell'alternanza, mattina / pomeriggio / notte. I rientri pomeridiani non si considerano turni;

O) Situazioni di: **cassa integrazione con sospensione totale** della prestazione lavorativa, **mobilità** o **licenziamento** per ristrutturazione aziendale. Si considerano le caratteristiche dell'ultima situazione occupazionale antecedente l'evento e il relativo punteggio viene valutato nella misura di:

1) Cassa integrazione successiva **al 1 aprile 2014**: il punteggio del lavoro è valutato al **80%**.

2) Cassa Integrazione precedente **al 1 aprile 2014**: il punteggio del lavoro è valutato al **40%**.

3) Mobilità e licenziamento successivi **al 1 aprile 2014**: il punteggio del lavoro è valutato al **40%**.

Nelle casistiche (1, 2 e 3) questi casi i punteggi relativi all'affidabilità dei nonni del bambino si conteggiano al **50%**. In questi casi, con arrotondamento per eccesso.

P) Incarichi saltuari o prestazioni occasionali di lavoro autonomo di durata inferiore ai 6 mesi: ... 8

L'attività deve essere in corso al momento della presentazione della domanda

Se la durata totale degli incarichi/prestazioni nell'ultimo anno, con orario settimanale medio di

almeno 35 ore, è pari o maggiore a 4 mesi: 12

I punteggi relativi all'affidabilità verso i nonni del bambino vengono conteggiati al 80%.

N. B. punteggio incompatibile con quello del punto G.

Q) Disoccupati con documentazione o in attesa di occupazione: 5

a) Licenziamento nell'anno 2013 e fino a marzo 2014;

b) Iscrizione al Centro per l'Impiego effettuata **entro il termine iniziale** delle iscrizioni;

c) iscrizione in graduatoria per supplenze o incarichi o documenti sostitutivi nel caso di graduatoria

dell'Ufficio Territoriale XII° distretto dell'USR;

d) idoneità conseguita in un pubblico concorso risalente a non più di 2 anni dalla data di termine

finale delle iscrizioni;

R) Studenti non lavoratori (escluse le seconde lauree, i corsi di specializzazione post laurea, corsi

serali, ecc...): in corso: 8

Qualora la frequenza non sia prevista dalla scuola il punteggio sarà ridotto a 4 punti;

14. Rinnovo dei criteri

I criteri di gestione delle ammissioni di cui al presente accordo si intendono rinnovati di anno in anno, purchè non disdettati anche da una sola delle parti contraenti con semplice comunicazione scritta alle parti entro il 30 novembre di ogni anno.

15. Si considerano adiacenti o nelle immediate vicinanze le seguenti strutture:

--	--	--	--

16. Si considerano afferenti ciascun IC i seguenti Comuni:
